



**Regolamento organizzativo e funzionale
Del Servizio Intercomunale di Protezione Civile
della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Approvato Con D.G. n. 17 del 14-2-2017**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Ai sensi dello Statuto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, è istituito il Servizio Associato di Protezione Civile che ha il compito di dare attuazione, tramite l'Unione di Comuni, alle leggi nazionali e regionali in materia di protezione civile.
- 2) Il Servizio Associato di Protezione Civile integra e sostituisce la Gestione Associata di Protezione Civile svolta dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per conto dei Comuni in base alla convenzione Rep. n. 460 del 2008.
- 3) Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato di Protezione Civile (S.A.P.C.) in conformità agli articoli 6 e 7 del proprio Statuto, per la gestione delle funzioni comunali di

protezione civile, esercitate in luogo e per conto dei comuni dell'unione, ai sensi anche della L.R. 68/2011.

- 4) Il presente regolamento è inerente le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio associato di protezione civile in applicazione alle deliberazioni della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 117 del 28-12-2012 e n. 40 del 23-4-2013, atti con la quale è stata deliberata l'organizzazione e la struttura generale del servizio associato.
- 5) L'organizzazione del servizio è comunque materia del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, a cui si rimanda, per cui le norme del presente regolamento hanno una valenza integrativa e di dettaglio rispetto al richiamato Regolamento generale e si interpretano, sempre, in maniera compatibile con lo stesso e con lo Statuto dell'unione.

Art. 2 – Compiti del Servizio Associato di Protezione Civile

- 1) Rientrano nell'ambito delle competenze e funzioni del S.A.P.C. le funzioni e servizi tecnico amministrative di Protezione Civile di competenza comunale individuate dalla normativa regionale in materia. In particolare il S.A.P.C ha come finalità quanto individuato dall'art. 1 della L.R. 67/2003.
- 2) I compiti, l'organizzazione e le funzioni del S.A.P.C sono individuati e definiti nel rispetto del principio che il Sindaco di ciascun comune è autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 225/92.
- 3) Il S.A.P.C. è pertanto unità di protezione civile impegnata a fronteggiare, in emergenza, gli eventi di tipo a) di cui all'art. 2 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e art. 6 della L.R. 67/2003 , così come previsto dalla legislazione vigente, sotto la direzione del Sindaco interessato dall'evento.
- 4) In emergenza e nel caso di eventi di tipo a) di cui all'art. 2 della Legge n. 225/1992 e art. 6 comma 1 lett. a) L.R. 67/2003, ogni Comune manterrà l'autonomia prevista dalle disposizioni vigenti, quindi l'azione operativa e amministrativa sarà diretta di volta in volta dal Sindaco territorialmente competente che si potrà avvalere per le scelte operative e le azioni di soccorso dal supporto della intera struttura del S.A.P.C secondo anche l'organizzazione stabilita nel presente regolamento.
- 5) Il S.A.P.C opera tramite la struttura organizzativa di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
- 6) Il S.A.P.C garantirà, tramite la propria struttura, anche il necessario coordinamento tra eventi contemporanei anche di natura diversa su più comuni sempre di carattere locale.
- 7) Al S.A.P.C competono anche le seguenti funzioni:

- 8) le funzioni amministrative concernenti le attività di protezione civile di competenza comunale individuate dall'art. 8, comma 2, della L.R. 67/2003 delegabili in forma associativa;
- 9) Svolge le funzioni di pianificazione di protezioni civile ai sensi della normativa regionale e nazionale in materia, in ambito intercomunale, finalizzate alla redazione e/o aggiornamento di un piano intercomunale unico di protezione civile ai sensi dell'art. 16 della L.R 67/2003;
- 10) Integra e supporta in emergenza l'organizzazione comunale e risponde all'autorità del sindaco/ci interessato/i per gli eventi sopra indicati.
- 11) Il S.A.P.C assicura inoltre, per i comuni, le seguenti attività operative conformemente all'art. 2 del D.P.G.R. n. 69/R:
- 12) attività di centro situazioni (Ce.Si) Intercomunale, in via ordinaria e continuativa con operatività H24, 365 giorni all'anno, comprensiva delle funzioni e servizi individuati dall'art. 2, comma 2, del D.P.G.R. 69/R:
 - a) il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;
 - b) la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;
 - c) il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture interne che svolgono attività di centro operativo nonché con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile, secondo le modalità di raccordo previste dalla normativa vigente.
- 13) attività di centro operativo (Centro Operativo Intercomunale), in emergenza o in previsione di una emergenza comprensivo delle attività indicate, e per quanto di competenza comunale, dall'art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 69/R .
- 14) In via ordinaria e continuativa il S.A.P.C assicura, lo svolgimento anche delle seguenti funzioni:
 - a) Mantenimento in efficienza ed implementazione del Centro Intercomunale di Protezione Civile.
 - b) Raccolta dati ed aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile sull'intero territorio.
 - c) Verifica del Piano Intercomunale e organizzazione di periodiche esercitazioni in conformità all'art. 25 del D.P.G.R 69/R.
 - d) Promozione e realizzazione iniziative volte a favorire la conoscenza e far crescere la cultura di Protezione Civile nel territorio anche attraverso l'organizzazione di appositi corsi professionali.
 - e) Relazioni esterne con tutti gli Enti (Comuni, Città Metropolitana, Regione, Prefettura, Associazioni del volontariato ecc.) aventi specifiche funzioni e responsabilità nel campo della Protezione Civile.
 - f) Richieste finanziamenti connessi all'esercizio della funzione di protezione civile.
 - g) Gestione di uomini e mezzi, dell'Unione di Comuni e dei comuni associati, individuati nel Piano Intercomunale e secondo le modalità ed i limiti previsti nel Piano medesimo.
 - h) Gestione unificata della post-emergenza nell'attività di censimento danni anche sulla base dei dati rilevati dai comuni.
 - i) Svolgimento di attività di prevenzione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 67 del 29/12/2003;

- j) Curare la formazione ed esercitazione del personale addetto alla protezione civile.
 - k) Curare il coordinamento delle attività di protezione civile delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio al fine di costituire un sistema integrato del volontariato a supporto, anche attraverso la valorizzazione di strumenti aggregativi già presenti sul territorio (Consulta del Volontariato) o da implementare (Coordinamento Intercomunale Volontariato).
 - l) Collegamento quotidiano con il centro funzionale regionale, la sala operativa provinciale, e con i siti istituzionali e sistemi di allerta di protezione civile.
 - m) La verifica e la vigilanza degli eventi in tempo reale, nonché il raffronto della loro evoluzione con i livelli di rischio attesi.
 - n) Mantenimento in efficienza e implementazione di un sistema intercomunale di comunicazioni radio ai fini della protezione civile e mantenimento in efficienza delle risorse strumentali e materiali in dotazione al S.A.P.C.
 - o) Realizzazione di investimenti specifici, acquisti di dotazioni, di risorse materiali e strumentali comuni per le finalità specifiche di protezione civile, nonché loro manutenzione in efficienza.
- 15) Il S.A.P.C può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione del volontariato anche mediante la stipula di appositi accordi finalizzati anche al coordinamento del volontariato a livello intercomunale nel rispetto dei limiti e delle disposizioni della normativa regionale e nazionale in materia.
- 16) Le attività di cui all'art. 5 della L.R. 67/2003 (soccorso e superamento dell'emergenza) vengono svolte in modo coordinato tra il S.A.P.C ed i singoli comuni per gli eventi sopra indicati. Rimangono a carico dei singoli comuni tutti gli interventi finanziari necessari per tali attività fatto salvo che nel bilancio di previsione dell'Unione dei Comuni non vengano previsti appositi strumenti finanziari per tali interventi/attività o destinati a tali fini specifici strumenti finanziari.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- 1) Il S.A.P.C risulta costituito dalle seguenti strutture e servizi:
 - a) Ufficio Associato di Protezione Civile (U.A.P.C);
 - b) il Servizio Operativo di Protezione Civile;
 - c) Strutture, risorse umane e materiali Comunali di Protezione Civile impiegabili in emergenza.
- 2) Il Servizio Associato di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 10 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di dell'Unione di Comuni, si configura come ufficio facente parte del Servizio e/o Area a cui è assegnata la funzione.
- 3) Il Responsabile del S.A.P.C. è il Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni a cui è affidata la gestione delle funzione, la cui nomina avviene in conformità all'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione di Comuni, il quale svolge la stessa funzione di direzione e coordinamento della struttura con piena

autonomia gestionale ed organizzativa ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali e viene nominato con apposito decreto del Presidente dell'Unione di Comuni .

- 4) Le strutture e servizi di cui ai precedenti p.ti 1 e 2 sono in via ordinaria e/o in emergenza sotto la direzione e coordinamento del Responsabile del S.A.P.C o suo delegato, fermi restando i poteri e l'autorità del sindaco in emergenza.
- 5) Le strutture e servizi di cui al precedente punto 3) sono in emergenza sotto l'autorità del Sindaco interessato dall'evento coordinati dal Responsabile del S.A.P.C o suo delegato.
- 6) Il S.A.P.C può avvalersi, per le finalità e funzioni di cui all'art. 2, del volontariato locale nel rispetto comunque della normativa regionale e nazionale in materia.

ART. 4 – UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE (U.A.P.C)

- 1) L'Ufficio Associato di Protezione Civile (U.A.P.C) ha sede presso l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Centro Intercomunale di Protezione Civile - Via Duca Della Vittoria, 108 - Area Ferroviaria - Rufina (FI), presso il quale ha anche sede il Centro Intercomunale di Protezione Civile.
- 2) L'U.A.P.C è composto da personale tecnico e/o amministrativo dell'Unione di Comuni e/o dei singoli comuni appositamente comandati, assegnati, trasferiti o distaccati per lo svolgimento delle funzioni previste per il S.A.P.C.
- 3) Sono compiti dell'U.A.P.C. le funzioni tecnico e amministrative ordinarie e operative individuate per il S.A.P.C al precedente art. 2.
- 4) Presso il Centro Intercomunale di Protezione Civile, ha sede fisica il Centro Situazioni Intercomunale (Ce.Si) e il Centro Operativo Intercomunale di cui al precedente art. 2, con orario H24.
- 5) L'U.A.P.C garantisce il suo funzionamento continuativo in via ordinaria nei seguenti orari e giorni: Giorni feriali da Lunedì a Giovedì con orario 8-18 e Venerdì con orario 8-15.
- 6) Eventuali modifiche a tale orario e giorni di funzionamento possono essere disposti con provvedimento del Responsabile del S.A.P.C, ma senza ridurre il funzionamento complessivo minimo di 47 ore settimanali.
- 7) In tale orario e giorni di funzionamento deve essere garantita la presenza, presso il Centro Intercomunale, di n. 1 unità di personale tecnico a presidio fisico, ed n. 1 unità di personale tecnico in prontezza operativa a supporto del personale presente. Il Responsabile del S.A.P.C, in tal senso, adotta gli atti necessari per garantire l'adeguata turnazione del personale.
- 8) Negli orari e giorni sopra indicati Il Personale del U.A.P.C. partecipa al Servizio operativo di Protezione Civile (S.O.P.C) o interviene in supporto alle risorse comunali.

- 9) In emergenza fanno parte del U.A.P.C le strutture, risorse umane e materiali Comunali di Protezione Civile impiegabili in emergenza, anche dei comuni non interessati dall'evento, ciò al fine di integrare ed ottimizzare l'impiego delle risorse presenti sull'intero territorio dell'Unione di Comuni, secondo le modalità di raccordo e di intervento individuate nel Piano Intercomunale di Protezione Civile.
- 10) In via ordinaria collaborano, ed in emergenza fanno parte attiva del U.A.P.C., anche i referenti comunali di protezione civile e/o i responsabili dirigenti degli uffici tecnici, ovvero i componenti del Comitato Tecnico del S.A.P.C. che partecipano attivamente alle funzioni di protezione civile del S.A.P.C., pur in assenza di assegnazione formale presso l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
- 11) Per tutte le attività amministrative e procedimenti di cui all'art. 2, di competenza del Servizio Associato di Protezione Civile, il Responsabile del S.A.P.C può nominare con atto dirigenziale specifico un Responsabile del Procedimento e/o D'Ufficio ai sensi dell'art. 4,5 e 6 della L. 241/1990 e s.m.i e artt. 28 e 30 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, individuato tra il personale assegnato al Servizio e avente comunque categoria e qualifiche idonee.

ART. 5 – SERVIZIO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE (S.O.P.C)

- 1) Il Servizio di pronto intervento di Protezione Civile (SOPC), garantisce la verifica delle segnalazioni e la prima messa in sicurezza ed il primo pronto intervento di protezione civile, fornendo quindi gli elementi necessari per valutare le esigenze di intervento al Sindaco interessato dall'evento.
- 2) Il S.O.P.C quindi procede alla verifica delle segnalazioni e attiva le risorse necessarie (comunali o extra-comunali, VVFF; volontariato locale, etc.), o richiede l'attivazione di risorse extra territorio dell'Unione di Comuni, tramite la sala Provinciale di Protezione Civile, o attiva ditte private, per garantire la prima messa in sicurezza dell'evento, attenendosi comunque alla disposizioni e direttive del sindaco interessato dall'evento.
- 3) In orario lavorativo il servizio operativo di pronto intervento viene garantito in via ordinaria dal personale delle strutture Comunali interessate dall'evento, e in caso di non disponibilità per eventi di causa maggiore di questo personale, viene garantito dal personale tecnico in servizio presso l'U.A.P.C.
- 4) In orario di reperibilità il servizio operativo di pronto intervento viene garantito dal personale del Servizio di Reperibilità di Protezione Civile **(S.R.P.C)**.
- 5) Il S.O.P.C può attivare, per le fasi di verifica, anche il volontariato locale appositamente convenzionato con l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve o richiedere l'attivazione del volontariato o altre risorse tramite il Centro Intercomunale di Protezione Civile o tramite la Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana o tramite Regione e/o Prefettura, nel rispetto delle forme di raccordo previste dalla normativa regionale e nazionale in materia.
- 6) In caso di pronto intervento e constatazione di uno stato d'emergenza, il S.O.P.C. può adottare tutte le misure immediate ritenute necessarie, compreso il ricorso diretto alle

risorse umane e strumentali delle associazioni di volontariato e/o imprese convenzionate rimanendo comunque sotto l'autorità del sindaco interessato all'evento e del Responsabile del S.A.P.C per garantire la prima messa in sicurezza e/o i soccorsi necessari.

- 7) Il S.O.P.C, per le fase di verifica, può essere unicamente attivato da parte dei seguenti soggetti/amministrazioni/autorità:
 - a) Città Metropolitana di Firenze - Sala Operativa, Regione Toscana, Prefettura, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
 - b) Sindaco del Comune Interessato all'evento;
 - c) Responsabile del S.A.P.C.
 - d) U.A.P.C (cfr. Centro Intercomunale di Protezione Civile).

ART. 6 – SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DI PROTEZIONE CIVILE (S.R.P.C)

- 1) Il Servizio Operativo di Protezione Civile (SRPC) svolge le funzioni del S.O.P.C. in orario di reperibilità.
- 2) Inoltre il S.R.P.C. svolge anche le seguenti funzioni di competenza del U.A.P.C. in orario di reperibilità:
 - a) Attività di Centro Situazioni in orario di reperibilità ;
 - b) Attività di Centro Operativo Intercomunale in orario di reperibilità, ferme restando le eventuali necessità di attivazione di ulteriore personale o risorse dell'Unione di Comuni e/o dei singoli Comuni che possono essere convogliate presso lo stesso C.O.I;
 - c) Ricevimento e verifica delle segnalazioni dai soggetti e autorità di cui all'articolo precedente;
 - d) Attivazione o richiesta di attivazione di risorse umane e strumentali necessarie per affrontare eventi di cui all'art. 2.
- 3) Tale servizio è attivo 365 giorni all'anno negli orari e giorni in cui non è in funzionamento l'U.A.P.C., garantendo in tale modo un servizio integrato H24 per tutto l'anno.
- 4) Il S.R.P.C è costituito da due squadre, ciascuna composta da 1 tecnico, con la seguente area di competenza :
 - a) **Area Valdarno** competente sui Comuni di Pontassieve, Reggello
 - b) **Area Valdisieve** competente sui Comuni di San Godenzo, Rufina, Londa, Pelago
- 5) Ciascuna squadra, in caso di necessità, può operare su territori diversi dal proprio territorio di competenza.
- 6) Una delle due squadre (per sei mesi l'anno ciascuna) svolge il ruolo di referente, in termini risposta alla chiamata, per le strutture ed Enti che possono attivare il servizio (comuni, provincia Città Metropolitana, regione, U.A.P.C., etc..), secondo la seguente turnazione: dal 1° Gennaio al 30 Giugno – Squadra Valdarno, dal 1° Luglio al 31 Dicembre Squadra Valdisieve.

- 7) Gli strumenti e gli automezzi necessari all'espletamento del servizio di reperibilità sono forniti dall'Ente di appartenenza e/o dall'Unione di Comuni, al fine di rendere possibile, pronto e flessibile il servizio stesso.
- 8) Il personale che partecipa al S.O.P.C. può utilizzare i mezzi dell'Unione di Comuni e dei singoli comuni, in caso di attivazione, in modo da garantire una prontezza dell'intervento. In tal senso ciascun Ente dovrà provvedere ad estendere le coperture assicurative dei mezzi impiegabili, in modo opportuno.
- 9) Il S.O.P.C ha il compito di garantire il primo intervento di valutazione dell'evento e prima messa in sicurezza, sotto comunque l'autorità del sindaco competente, mentre nelle fasi successive dell'evento è a carico della singola struttura comunale l'organizzazione e la gestione dell'emergenza la quale si potrà avvalere dell'intera struttura del S.A.P.C. per lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle forme di raccordo previste dalla normativa vigente in materia e dal atti di pianificazione vigenti.

ART. 8 – PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

- 1) Il Piano di Protezione Civile è unico per i comuni aderenti all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (Piano Intercomunale).
- 2) Il Piano Intercomunale di Protezione Civile viene predisposto, redatto e aggiornato dall'U.A.P.C. usufruendo della collaborazione dei singoli uffici comunali, ed in particolare del Comitato Tecnico del S.A.P.C.
- 3) Il piano intercomunale di protezione civile viene approvato in via preliminare e in via definitiva dalla Giunta dell'Unione di Comuni. L'approvazione in via definitiva potrà avvenire unicamente dopo l'espletamento della procedura e/o acquisizione di parere di cui all'art. 24 del D.P.G.R 69/R e dopo la presa d'atto/approvazione da parte dei singoli comuni
- 4) Sono escluse dalle procedure di approvazione di cui sopra gli aggiornamenti operativi del piano necessari per garantire la funzionalità dello stesso (riferimenti operativi, nominativi, contatti, etc...) che non apportino modifiche sostanziali allo stesso. Tali aggiornamenti operativi possono essere approvati con semplice deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni.
- 5) Lo stesso piano deve essere elaborato e periodicamente aggiornato in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente.
- 6) Nel Piano Intercomunale di Protezione Civile devono essere previste l'organizzazione operativa, lo svolgimento delle attività, le procedure operative e i mansionari.
- 7) Il Piano di Protezione Civile viene verificato con periodiche esercitazioni locali la cui organizzazione è compito del U.A.P.C..

ART. 9- VOLONTARIATO

- 1) Il S.A.P.C si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, del supporto essenziale delle risorse umane e strumentali delle associazioni di volontariato operanti nel territorio, appositamente convenzionate con l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
- 2) I rapporti tra S.A.P.C e le organizzazioni di volontariato locali sono regolati da apposita convenzione o protocollo d'intesa approvato dalla Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e conforme alla normativa vigente in materia di impiego del volontariato, regionale e/o nazionale. Tale convenzione deve essere unica per l'intero territorio dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e finalizzata anche del Coordinamento intercomunale del volontariato locale nel rispetto dei principi e disposizioni al D.P.G.R 62/2013 della Regione Toscana.
- 3) La convenzione/protocollo di intesa definisce gli ambiti, le competenze, le modalità di attivazione e di svolgimento degli interventi richiesti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
- 4) I Comuni facenti parte del S.A.P.C delegano l'Unione dei Comuni alla tenuta dei rapporti con le associazioni di volontariato locali finalizzati ad istituire accordi e/o protocolli di intesa unici con le associazioni di volontariato inerenti le attività di protezione civile e finalizzati ad istituire un coordinamento intercomunale del Volontariato.

ART. 10 - RISORSE UMANE U.A.P.C. E S.A.P.C.

- 1) Le risorse umane assegnate all'U.A.P.C. e al S.A.P.C. sono definite dalla Giunta esecutiva dell'unione, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 7, e fermo restando che per il funzionamento dell'U.A.P.C occorrono minimo:
 - 2) 2,61 unità di personale a tempo pieno per 36 ore settimanali;
 - 3) n. 1 unità di personale con qualifica amministrativa per minimo 12 ore settimanali
- 4) Il personale è reperito tra il personale dell'unione e tra il personale dei comuni, assegnato, comandato o trasferito al S.A.P.C..
- 5) L'assegnazione e/o il comando del personale addetto al S.A.P.C. può essere anche a tempo parziale. l'Unione di Comuni concorda con gli Enti interessati modalità e tempo di utilizzazione del personale necessario a garantire il funzionamento del S.A.P.C.
- 6) Il personale assegnato, trasferito o comandato al S.A.P.C viene considerato assegnato al Servizio dell'Unione di Comuni a cui è assegnato l'espletamento della funzione di protezione civile. Lo stesso risponde, per lo svolgimento delle attività di competenza del S.A.P.C., al responsabile del servizio ed è sotto la sua direzione.
- 7) Il Servizio Personale Associato dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve cura e definisce tutti gli aspetti relativi all'assunzione degli atti necessari, all'inquadramento giuridico e al trattamento economico del personale assegnato, comandato o trasferito al S.A.P.C.
- 8) Gli aspetti relativi alla disciplina, alla remunerazione e all'assunzione degli atti necessari relativi ai dipendenti impiegati nella reperibilità di protezione civile ed impiegati nel S.A.P.C. sono demandati all'ufficio associato del personale.

ART. 11 – COMITATO TECNICO

- 1) Il Comitato Tecnico è composto da un referente tecnico appositamente nominato e/o dai Responsabili dell'Ufficio Tecnico, Area Tecnica di Ciascun Comune ed è presieduto dal Responsabile del S.A.P.C.
- 2) Ciascun comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunica il nominativo del proprio dipendente che farà parte del comitato tecnico. Di tale comunicazione ne prende atto il responsabile del servizio associato di protezione civile. Qualora tale nominativo non venga comunicato fanno parte del comitato tecnico di diritto i Responsabili degli Uffici Tecnici/Area Tecnica dei Comuni aderenti all'Unione.
- 3) Il Comitato tecnico rappresenta l'organo di consultazione tecnica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto del S.A.P.C.
- 4) Il personale del Comitato Tecnico partecipa attivamente allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 2 in raccordo e stretta collaborazione con il personale dell'U.A.P.C.. Le modalità ed i tempi per tale partecipazione e collaborazione vengono definiti collegialmente dal comitato tecnico.
- 5) Il comitato tecnico esprime anche una parere sugli atti di pianificazione di protezione civile predisposti dal S.A.P.C.
- 6) Il comitato tecnico, inoltre, esamina e fornisce pareri sul piano economico finanziario e sul programma operativo del S.A.P.C. da sottoporre all'approvazione della Giunta dell'Unione di Comuni.

ART. 12 - COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELL'UNIONE

- 1) Il S.A.P.C. utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti direttamente nella disponibilità dell'Unione di Comuni, così come può utilizzare, in emergenza, mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti posseduti dai Comuni aderenti su tutto il territorio dell'Unione di Comuni purché utilizzati ed individuati nel piano intercomunale di protezione civile e secondo le procedure individuate nello stesso piano.
- 2) Il servizio Associato di Protezione Civile non prescinde dalla completa integrazione con le risorse umane e strumentali dei comuni dell'unione, che di fatto ne costituiscono parte essenziale.
- 3) In regime ordinario le modalità di collaborazione vengono stabilite collegialmente con il comitato tecnico, e/o con i responsabili delle varie funzioni, anche non tecniche, di ciascun comune, mentre in emergenza e/o in previsione di un emergenza si farà riferimento alle procedure e ai processi indicati nel piano intercomunale di protezione civile vigente.
- 4) In emergenza le risorse umane, strumentali e materiali dei singoli comuni e dell'Unione di Comuni possono essere impiegate sull'intero territorio dell'Unione di Comuni nel rispetto dei limiti e procedure individuati nel Piano Intercomunale di Protezione Civile, e nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 13 – CONVENZIONI

- 1) Per tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze, e comunque ricomprese nella pianificazione intercomunale o nel presente Regolamento, l'Unione di Comuni può stipulare convenzioni e accordi con Enti Pubblici e Privati, Società ed Imprese, Fondazioni ed Istituti, Università e Scuole per l'erogazione di servizi, forniture, trasmissioni dati e informazioni, consulenze e studi e quanto altro necessario e funzionale all'effettiva conduzione di un S.A.P.C. aggiornato, tempestivo, efficiente e completo nel rispetto della normativa vigente in materia .
- 2) L'Unione di Comuni può altresì affidare incarichi professionali per studi, consulenze e progettazioni inerenti il settore nel rispetto comunque della normativa vigente in materia.

ART. 14– ASPETTI FINANZIARI

- 1) I costi per il funzionamento del S.A.P.C., al netto di eventuali contributi e/o finanziamenti concessi all'unione di comuni, sono sostenuti dall'Unione sia con fondi trasferiti dai Comuni sia con fondi propri. I costi sono ripartiti fra gli Enti aderenti in maniera proporzionale alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 2) Il S.A.P.C può avvalersi di risorse finanziarie messe a disposizione da altri Enti specificatamente destinati per l'espletamento di tale funzione quali Regione, Stato, etc., o per la realizzazione di specifici progetti ed investimenti.
- 3) Il responsabile del S.A.P.C. dovrà presentare, entro il termine da normativa di approvazione del bilancio di ogni anno, all'attenzione della Giunta, un piano economico-finanziario, comprensivo di spese di investimento, ed un programma operativo dettagliato di attività del servizio aggiuntive all'attività ordinaria competente alla funzione contenente le indicazioni di carattere operativo e finanziario e comprensivo della proposta di utilizzo di eventuali risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana e/o da altre amministrazioni pubbliche.
- 4) Tale piano economico finanziario e programma operativo è elaborato dal Responsabile del S.A.P.C. con la collaborazione del comitato tecnico.
- 5) Il piano economico finanziario ed il programma operativo, approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, diviene elemento costitutivo e/o di variazione per il bilancio di previsione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per l'esercizio in corso e viene trasmesso ai Comuni ogni anno, impegna gli stessi all'inserimento delle eventuali quote di compartecipazione alla spesa nei rispettivi bilanci di previsione dell'anno

successivo. Ciascun Ente aderente iscrive, in base a tale documento, le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.

- 6) Il pagamento di quanto dovuto annualmente per il funzionamento del S.A.P.C. dovrà essere effettuato da ciascun Comune all'Unione di Comuni entro il 31 Luglio dell'anno di esercizio. Qualora il pagamento della suddetta quota non venga effettuato nel termine sopra citato, il servizio oggetto del presente regolamento potrà essere sospeso fino all'avvenuta comprova dell'effettivo pagamento.
- 7) Il responsabile del S.A.P.C predispone una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente da trasmettere entro il 28/2 dell'anno corrente alla Giunta e a ciascun comune

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 1) Gli aspetti di dettaglio sul funzionamento e le procedure organizzative del S.A.P.C sono demandati agli atti di pianificazione o, in assenza di procedure codificate, vengono demandati al Responsabile del S.A.P.C mediante l'assunzione degli atti necessari (determinazioni, ordini servizio, etc..)
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
- 3) Le proposte di modifica o di abrogazione di norme del presente regolamento sono approvate dalla Giunta dell'unione di comuni.
- 4) Non sono considerate modifiche, i cambiamenti strettamente legati all'organizzazione del servizio che possono essere disposti dal responsabile del S.A.P.C.